

Codice A1406C

D.D. 27 dicembre 2023, n. 1985

D.G.R. n. 21-6702 del 4 aprile 2023: "Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuit , dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale". Richiesta di integrazione per la



ATTO DD 1985/A1400B/2023

DEL 27/12/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 4 aprile 2023: "Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuit , dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale". Richiesta di integrazione per la collaborazione con la signora Loredana Cazzaro, Collaboratore Professionale Amministrativo Cat. D, dell'A.S.L. TO5 di Chieri (TO).

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalit  proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 21 - 6702 del 04/04/2023   rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuit , l'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per finalit  proprie del Servizio Sanitario Regionale.

Con DD n. 90 del 09/02/2018   stato approvato lo schema di convenzione-tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 21 - 6702 del 04/04/2023, integrare con l'A.S.L.TO5 di Chieri la Convenzione in itinere per la collaborazione della signora Loredana

Cazzaro, Collaboratore Professionale Amministrativo Cat. D per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno determinato di norma a tempo pieno.

Dato atto che con Deliberazione n. 912 del 20/12/2023, Il Direttore Generale dell'A.S.L. TO5 di Chieri dott. Angelo Michele Pescarmona, ha approvato la suddetta Convenzione.

Acquisito, dall'interessata, la disponibilità ad integrare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n.165 del 30/03/2001;
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- visto l'articolo 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016;
- vista la D.G.R n. 39-6099 del 07/12/2017;
- vista la DD. n. 90 del 09/02/2018;
- vista la D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023;

determina

di provvedere all'integrazione della convenzione con l'A.S.L.TO5 di Chieri, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/20123 della signora Loredana Cazzaro, Collaboratore Professionale Amministrativo Cat. D, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno determinato di norma a tempo pieno.

di stabilire che l'integrazione della collaborazione, prorogata fino al 31/07/2024 a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Integrazione_Convenzione_CAZZARO_L.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

**INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 CHIERI (TO) PER LA
COLLABORAZIONE DELLA SIGNORA LOREDANA CAZZARO, AI SEN-
SI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO
DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL
S.S.R." DELLA DIREZIONE SANITA'.**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 21 - 6702 del 04/04/2023, in virtù di tali premesse, ha rinnovato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini e la D.D. n. 90 del 09/02/2018 ha approvato lo schema di convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR.

Con Determina Dirigenziale N. 2062/A14000A del 14.12.2021 si affidava l'incarico di collaborazione alla signora Loredana Cazzaro, dipendente dell'ASL TO 5 di Chieri (TO) per le attività di supporto al Settore regionale Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. con un impegno previsto a tempo pieno e per la

durata pari a mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione in parola.

Preso atto che per le attività assegnate alla signora Loredana Cazzaro è risultato insufficiente il limite della durata di 36 mesi previsto nella suddetta convenzione.

Valutata, pertanto, la necessità di integrare la durata temporale della convenzione in itinere prorogando fino al 31 luglio 2024 l'incarico di collaborazione della signora Loredana Cazzaro.

Atteso che il fine della dilazione è motivato dalla necessità di portare a termine e perfezionare le azioni intraprese per garantire il completo espletamento delle attività correlate agli ambiti identificati dall'atto di convenzione attualmente in corso.

Considerato che tali azioni si concretano anche nella realizzazione di procedure organizzative uniformi a favore dei servizi di pertinenza di tutte le Aziende Sanitarie Regionali.

Tutto ciò premesso

TRA

LA REGIONE PIEMONTE (C.F.n 80087670016) Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale Sanità Dottor Antonino SOTTILE ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato a Torino, Piazza Piemonte, 1.

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 di CHIERI (P.IVA 06827170017) nella persona del Direttore Generale Dottor Angelo Michele PESCARMONA, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Chieri(TO), Piazza Silvio Pellico n. 1.

SI CONVIENE E SI STIPULA AI SENSI DELL'ART. 16

DELLA L.R. N. 16/20016 QUANTO SEGUE

1. La convenzione recepita con Determinazione Dirigenziale n. 2062/A14000/A del 14.12.2021 e vigente tra le Amministrazioni stipulanti viene integrata come di seguito.

2. il punto 3 è così sostituito:

3. L'assegnazione temporanea della sig.ra Loredana Cazzaro ha la durata pari ai mesi residui della precedente convenzione e viene differita fino al 31 luglio 2024, con un impegno previsto a tempo pieno a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione integrata come in narrativa.

4. L'A.S.L. T05 di Chieri con Deliberazione del Direttore Generale n. 912 del 20/12/2023 ha accolto ed approvato la proroga della convenzione in itinere.

La Regione Piemonte con Determinazione del Direttore regionale n. del ../0./2023 ha approvato l'integrazione della presente convenzione.

5. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

6. Per il periodo di assegnazione temporanea la sig.ra Loredana Cazzaro è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

7. La sig.ra Loredana Cazzaro permarrà a tutti gli effetti dipendente dell' Azienda Sanitaria Locale T05. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito

dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

8. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

9. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

10. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

11. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

12. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro.

Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali

spese per recarsi dalla sede di lavoro alla sede regionale.

13. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

14. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

15. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

16. Al termine della collaborazione la sig.ra Loredana Cazzaro è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che le sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'

Dottor Antonino SOTTILE

(firmato digitalmente)

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 DI CHIERI

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Angelo Michele PESCARMONA

(firmato digitalmente)